

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica la decisione 93/378/CEE, che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis, paragrafo 11,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che può essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che, con la decisione 93/378/CEE⁽³⁾, la Commissione ha fissato a 184 000 t il quantitativo, espresso in zucchero bianco, che può essere importato in Portogallo a prelievo ridotto per il periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994; che, data la mancata disponibilità di un determinato quantitativo di zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare, è necessario adeguare in conformità il quantitativo da importare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 93/378/CEE, i termini «184 000 t» sono sostituiti dai termini «196 000 t».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 137.